

REGOLAMENTO (CE) N. 2039/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 113,

sentito il consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ⁽²⁾ fissa le tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «l'Ufficio») nonché il relativo importo.
- (2) La riserva finanziaria dell'Ufficio ha raggiunto un importo superiore a quello necessario per garantire la continuità del suo funzionamento. Gli importi della tassa annuale e delle tasse relative agli esami tecnici sono stati quindi ridotti per un periodo transitorio.
- (3) Per quanto riguarda la tassa annuale, il periodo transitorio durante il quale l'importo di tale tassa è stato ridotto è già stato prorogato fino alla fine del 2007. Per quanto riguarda le tasse relative ad esami tecnici, il periodo transitorio durante il quale l'importo di tali tasse è stato ridotto è già stato prorogato fino alla fine del 2006.
- (4) Si prevede tuttavia che, malgrado i provvedimenti adottati per ridurre la riserva finanziaria dell'Ufficio, il suo livello non diminuirà in misura adeguata a breve termine. L'importo della tassa annuale andrebbe pertanto ulteriormente ridotto. Il regolamento (CE) n. 1238/95 va quindi modificato di conseguenza.
- (5) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1238/95, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali (di seguito "il titolare") una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (di seguito "tassa annuale") pari a 300 EUR nel periodo 2003-2005 e a 200 EUR a partire dal 2006. L'Ufficio rimborsa la differenza di 100 EUR a quanti hanno pagato una tassa di 300 EUR relativamente al 2006.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).

⁽²⁾ GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1177/2005 (GU L 189 del 21.7.2005, pag. 26).